



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROB  
COMPETENZA DEL GIUDICE – PRUDENTE APPREZZAMENTO

## **Descrizione**

Spetta al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare se, nel caso concreto, sussista o meno la violazione della suddetta norma (cfr., anche per riferimenti, CFA, Sez. I, n. 8/CFA/2022-2023 e Id., n. 16/CFA/2022-2023). Il richiamo al prudente apprezzamento dell'organo di giustizia sportiva esprime la necessità che il singolo organo giudicante provveda ad individuare se nel caso specifico – a prescindere dalla astratta rilevanza di una condotta al fine di integrare la violazione dell'art. 4, 1° co., C.G.S. sia dal punto di vista soggettivo (art. 2 C.G.S.) che oggettivo (perché la condotta è relativa, come nel caso di specie, ad un rapporto comunque riferibile all'attività sportiva) – sia in effetti avvenuta la violazione dei suddetti principi. La sussistenza in concreto della violazione di doveri di lealtà, probità e correttezza richiede un prudente apprezzamento dell'organo giudicante in ordine alle circostanze del caso e in ordine alla condotta indicata come fondamento dei capi di incolpazione.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 122/CFA/2022-2023/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0122 CFA del 19 giugno 2023 (Procura Federale Interregionale/sig. Renato Pontillo e altri)**